

Decreto-legge 19 maggio 2020 c.d.: “Decreto Rilancio” recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – I punti salienti per aziende e professionisti

Disposizioni in materia di versamento IRAP (art. 24)	<ul style="list-style-type: none">- Il versamento del saldo IRAP 2019 non è dovuto da parte dei contribuenti che hanno pagato gli acconti IRAP 2019. Non è nemmeno dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRAP 2020 in scadenza a giugno 2019. Tali esenzioni si applicano ai contribuenti con ricavi inferiori ai 250 milioni di euro nel corso del 2019.
Contributo a fondo perduto (art. 25)	<ul style="list-style-type: none">- È riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA (esclusi i professionisti iscritti a casse previdenziali diverse dall'INPS) che hanno avuto un fatturato inferiore a 5 milioni di euro nell'ultimo periodo di imposta;- Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;- L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale sulla perdita di fatturato del mese di aprile (2020 – 2019):<ul style="list-style-type: none">a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro;- Il contributo minimo è comunque di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per le imprese;- La domanda di contributo sarà telematica effettuata tramite sito dell'Agenzia delle Entrate.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)	<ul style="list-style-type: none">- Le società di capitali con un ammontare di fatturato relativo al periodo di imposta 2019 tra 5 e 50 milioni (nel caso di gruppo societario si deve aver riguardo al fatturato su base consolidata), che abbiano subito, a causa dell'emergenza da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% possono, a determinate condizioni di meritevolezza (tra cui, la regolarità contributiva e fiscale e il non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà), beneficiare di un sostegno agli aumenti di capitale deliberati entro il 31 dicembre 2020, realizzato mediante le seguenti misure a carattere fiscale;- Alle società in questione è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale;- La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo;- Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui

	<p>redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;</p> <ul style="list-style-type: none">- Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in esecuzione del predetto aumento del capitale sociale, spetta un credito d'imposta pari al 20 % del conferimento calcolato su una misura massima di euro 2.000.000;- La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023;- La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto;- Non può beneficiare del credito d'imposta il conferente che rispetto alla società conferitaria assume la veste di società controllante, società controllata o di società collegata;- Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive;- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;- Infine, è istituito un fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle predette società (purché però aventi un fatturato superiore a 10 milioni di euro e un numero di occupati inferiore a 250) per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale (in tal caso, non inferiore a 250.000 euro) e il 12,5% dell'ammontare del fatturato relativo al periodo di imposta 2019;- Tali strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione;- La società emittente non può deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non può procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; deve inoltre destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;- Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso;- L'importo complessivo lordo delle misure di aiuto previste dalla norma in esame non può eccedere per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro, ovvero un ammontare più basso nel caso di società operanti in settori agricoli.
Credito di imposta canoni di locazione (art. 28)	<ul style="list-style-type: none">- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è previsto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione versato e riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio per immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento della propria attività.- Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente e a condizione che abbiano subito una

	diminuzione del fatturato rispetto ai mesi del 2019 di almeno il 50%.
Startup innovative (art. 38)	<ul style="list-style-type: none">- Sono destinate risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di rifinanziare le agevolazioni previste dalla misura SMART & START;- Per le startup sono previsti finanziamenti a fondo perduto pari a 10 milioni totali da destinare all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori e altri soggetti operanti per lo sviluppo di imprese innovative.- Previste risorse aggiuntive pari a 200 milioni da destinare al "Fondo di sostegno al venture capital" per incrementare investimenti nel capitale delle startup;- Le startup innovative vengono equiparate ad "università e istituti di ricerca" ai fini delle spese extra-muro sostenute in ambito credito di ricerca e sviluppo;- Esteso di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale registro delle startup innovative;- Previsti ulteriori 200 milioni di euro da destinare al Fondo di garanzia per startup e PMI innovative;- Aumento al 50% delle detrazioni fiscali per persone fisiche che investono del capitale di startup innovative.
Dispositivi di protezione individuale dei lavoratori (art. 66)	<ul style="list-style-type: none">- È stato esteso l'obbligo di uso delle mascherine chirurgiche a tutti i lavoratori, anche volontari, nonché ai lavoratori domestici che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) (art. 68)	<ul style="list-style-type: none">- È prevista l'estensione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale per ulteriori 5 settimane in favore dei datori di lavoro (con esclusione dei datori di lavoro domestico) che nel periodo 23 febbraio 2020-31 agosto 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 e che abbiano già usufruito del periodo di nove settimane previsto dal D.L. 17 marzo 2020;- È previsto un ulteriore periodo di 4 settimane di trattamenti ordinari di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro (con esclusione dei datori di lavoro domestico) nel periodo 1 settembre – 31 ottobre 2020;- Per le aziende operanti nel settore del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, l'ulteriore periodo di 4 settimane può essere fruito anche anticipatamente alla data del 1 settembre 2020, purché siano stato già interamente fruito il periodo di 15 settimane precedentemente concesso.
Congedi parentali (art. 72)	<ul style="list-style-type: none">- Aumento fino a 30 giorni lavorativi (in luogo degli originari 15 giorni) del periodo straordinario di fruibilità dei congedi parentali per tutti i lavoratori dipendenti con figli di età inferiore ai 12 anni con retribuzione ridotta del 50%;- Estensione del termine di fruibilità dei suddetti congedi parentali dal 3 maggio 2020 al 31 luglio 2020;- Il congedo può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, sempre per un totale complessivo di trenta giorni, purché nessuno dei due genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore;

	<ul style="list-style-type: none">- i genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche, senza corresponsione di indennità retributive, sempre a condizione che l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o sia non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;- Aumento del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting sino al limite massimo complessivo di 1.200 euro.
Permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 (art. 73)	<ul style="list-style-type: none">- Per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate per ciascun mese.
Tutela del periodo di sorveglianza attiva (art. 74)	<ul style="list-style-type: none">- Il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria sino alla data del 31 luglio 2020 è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Sospensione procedure di licenziamento (art. 80)	<ul style="list-style-type: none">- Il periodo di preclusione per l'avvio di procedure di licenziamento collettivo a far data dal 18 marzo 2020 è esteso al termine di 5 mesi (in luogo degli originari 60 giorni), e nel medesimo periodo rimangono sospese le procedure avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;- Sempre nel medesimo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;- Nel suddetto periodo sono altresì sospese le procedure conciliative obbligatorie ex art. 7 L. 604/66 e art. 18 L. 300/1970 per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;- Per tutti i datori di lavoro (indipendentemente dalle dimensioni) che abbiano intimato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla data del 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, è data la possibilità di revocare il licenziamento, con obbligo di contestuale richiesta degli strumenti di integrazione salariale per il/i dipendente/i interessato/i con decorrenza dalla data del licenziamento. In tal caso, il rapporto lavorativo si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 81)	<ul style="list-style-type: none">- Non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio che:<ul style="list-style-type: none">o risultino pendenti al 23 febbraio 2020;o siano iniziati successivamente al 23 febbraio 2020;- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2020, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile che conservano validità fino al 15 giugno 2020.

	<ul style="list-style-type: none">- Le precedenti disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, che quindi dovranno essere onorati nei termini originari di scadenza.
Proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 93)	<ul style="list-style-type: none">- Possibilità di prorogare o rinnovare fino al 30 agosto 2020 contratti di lavoro a tempo determinato che comportino il superamento del termine massimo di 12 mesi complessivi anche in assenza delle cd. "causali".
	-
	-
Incentivi per efficientamento energetico (art. 119)	<ul style="list-style-type: none">- È prevista una detrazione pari al 110% delle spese sostenute, da condomini e persone fisiche, tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 relativamente a:<ul style="list-style-type: none">o specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus);o interventi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.- Per tali interventi, in alternativa alla detrazione, il contribuente potrà optare per contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore o cessione del credito alle imprese esecutrici o banche/intermediari finanziari.
Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro (art. 125)	<ul style="list-style-type: none">- È previsto un credito di imposta pari al 60% per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, da parte dei soggetti attività di impresa, arti e professioni ed enti non commerciali.
Crediti di imposta cedibili (art. 122)	<ul style="list-style-type: none">- I soggetti beneficiari dei crediti di imposta derivanti da misure COVID-19 possono optare per la cessione anche parziale degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Disposizione in materia di rate per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)	<ul style="list-style-type: none">- Le rate di acconto mensili delle norme concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise), relative al periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2020, sono versate nella misura del 90% rispetto alle modalità di calcolo di cui agli artt. 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del citato Testo Unico. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica, o in dieci rate mensili da marzo a dicembre 2021;- I termini per il versamento della rata di acconto di cui all'art. 56, commi 1 e 2 del Testo Unico Accise è differito dal 16 al 20 maggio 2020.
Proroga termini versamenti (art. 131)	<ul style="list-style-type: none">- È stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio.- I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati (massimo 4 rate mensili).

Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 135)	<ul style="list-style-type: none">- È prevista la possibilità di svolgimento delle udienze a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di collegamento da remoto delle parti, con modalità da specificarci mediante provvedimenti da emanarsi dal Direttore Generale delle Finanze.
Proroga rivalutazione quote e terreni (art. 137)	<ul style="list-style-type: none">- Si ha la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate e i terreni posseduti al 1° luglio 2020.- Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11% e il versamento dell'imposta a saldo o I rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020.
Incremento limite annuo credito compensabile F24 (art. 158)	<ul style="list-style-type: none">- È stato aumentato a 1 milione di euro il limite massimo dei crediti compensabili in F24.
Credito di imposta ricerca e sviluppo Mezzogiorno (art. 244)	<ul style="list-style-type: none">- È prevista una maggiorazione delle aliquote del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S:<ul style="list-style-type: none">o piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, aliquota del 45%;o medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, aliquota del 35%;o grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, aliquota del 25%.- Gli investimenti in R&S beneficiano dell'aliquota maggiorata esclusivamente se:<ul style="list-style-type: none">o realizzati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno;o direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle aree del Mezzogiorno.- Rientrano nelle aree del Mezzogiorno le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.